

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25052 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: DAL MORO ALESSANDRA
Data pubblicazione: 06/09/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] unitamente
all'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED] depositata il
25/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dal
Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. — [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendo
al Giudice di pace di Milano la condanna della convenuta al risarcimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dei danni subiti in conseguenza della violazione degli obblighi informativi in occasione della sottoscrizione in data 13.10.2001 di due Buoni Fruttiferi Postali del valore capitale di euro 2.500,00 ciascuno; deduceva di aver ottenuto dall'impiegato postale assicurazione che si trattava di buoni di durata ventennale e che, tuttavia, recatosi nel luglio 2020 a riscattare i buoni, i referenti di ■■■■■ ■■■■■ negavano il rimborso dei titoli, eccependo l'avvenuta prescrizione dei diritti connessi agli stessi; che i titoli consegnati all'appellante riportavano solo la dicitura «a termine», senza indicazione né della serie di appartenenza, né della data di loro scadenza; che, inoltre, alla sottoscrizione dei titoli ■■■■■ ometteva di consegnare il Foglio Informativo Analitico, contenente le indicazioni relative al titolo, ossia la serie di appartenenza e la scadenza, ragion per cui non era stato posto nelle condizioni di sapere quando avrebbe potuto esercitare il suo diritto al riscatto dei titoli; pertanto, il termine prescrizione non poteva decorrere se non dalla data in cui detta informazione era stata resa, ossia in occasione del tentativo di riscatto disatteso dai funzionari della convenuta; che, in ogni caso, ■■■■■ era responsabile per inadempimento contrattuale per aver omesso di consegnare il FIA. ■■■■■ ■■■■■ affermava di aver regolarmente consegnato agli attori il FIA e, comunque, osservava che la scadenza dei Buoni era determinata normativamente e, pertanto, conoscibile dal sottoscrittore semplicemente accedendo al sito Internet delle Poste o consultando il decreto ministeriale di riferimento per l'emissione interessata.

2. — Il Tribunale di Milano ha accolto il gravame del sig. ■■■■■ contro la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto le domande dell'attore, condannando ■■■■■ a pagare all'appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 5.000,00, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il decreto ministeriale del 19.12.2000 ha previsto l'emissione di buoni fruttiferi di due tipologie, quelli ordinari appartenenti alla serie «A1», di durata ventennale, e quelli cd. «*a termine*», appartenenti alla serie «AA1» connotata appunto dall'apposizione della generica dicitura «*a termine*» sul corpo del buono, della durata di anni 6; successivamente dal 14.04.2001 al 22.10.2001 sono stati collocati i buoni postali fruttiferi relativi alla serie «AA2» della durata di anni 7, alla quale appartengono i due buoni oggetto di causa;

b) la stessa normativa secondaria citata espressamente prevede l'obbligo da parte del collocatore di consegnare agli investitori il Foglio Informativo Analitico, a conferma del fatto che, anche sul piano meramente astratto, si sia valutata non esauriente la possibilità di acquisire informazioni tramite accesso su siti internet, piuttosto che attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale; quindi, la stessa normativa secondaria riconosce e prevede l'inadeguatezza delle ulteriori modalità informative comunque previste, tanto da richiedere e imporre la consegna del Foglio Informativo;

c) detta esigenza informativa assumeva rilievo ancor più spiccato in ragione dell'evidente incompletezza delle indicazioni riportate sui titoli in questione, anche volendo circoscrivere la disamina agli elementi essenziali e fondamentali degli stessi, non potendosi considerare esaustiva la mera indicazione «*a termine*» e la data di loro emissione, laddove si consideri che anche il buono ordinario ventennale per definizione è «*a termine*» e che è dalla data di emissione che diviene possibile comprendere fra i buoni «*a termine*», di quale serie sia quello sottoscritto e, quindi, quale durata abbia, informazione acquisibile solo accedendo sul sito internet dell'emittente o verificando presso gli uffici postali le informazioni oggetto di affissione; sennonché, tali modalità informative sono riconosciute dalla stessa normativa di settore come non sufficienti, tanto da imporre in aggiunta la consegna del foglio Informativo;

d) posto che la consegna del FIA deve essere considerata un momento fondamentale e imprescindibile ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore, gravava su quest'ultimo provare di avere correttamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia di responsabilità contrattuale dall'art. 1218 c.c., dovendosi escludere che tale onere probatorio possa considerarsi sovvertito per il fatto che, come affermato dalla convenuta, la normativa di settore non preveda espressamente un obbligo per il collocatore di certificare o altrimenti documentare la consegna del Foglio Informativo, e ciò perché l'esigenza di provare tale adempimento discende dai ricordati principi generali in materia di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale;

e) l'invocato art. 119 TUB — che disciplina gli obblighi di consegna di copia della documentazione e, indirettamente, si ritiene circoscrive nel tempo gli oneri di conservazione della documentazione a carico degli intermediari — nel caso di specie era irrilevante, poiché una cosa è il diritto dell'investitore di ottenere la consegna di un documento, altra è la prova di un fatto rappresentato da un documento di cui si chiedi la consegna quando non permanga un onere di conservazione in capo all'intermediario; e nella specie non si discuteva della messa a disposizione o meno in favore dell'investitore del documento, ma della prova dell'adempimento da parte dell'intermediario all'epoca della sottoscrizione del buono, prova che questi avrebbe potuto fornire documentalmente ma anche diversamente, attraverso dichiarazioni testimoniali o altro;

f) l'inadempimento accertato aveva precluso all'appellante la conoscenza dei termini prescrizionali, con conseguente perdita del diritto a riscattare i buoni; e il danno patito, quale conseguenza diretta e immediata della condotta illecita della appellata, andava quantificato, nei

limiti di quanto oggetto di domanda, nell'importo capitale pari a euro 5.000,00.

3. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso [REDACTED] con un unico motivo di ricorso. Ha resistito [REDACTED] con controricorso formulando anche un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Per ragioni di ordine logico giuridico va valutato per primo l'unico motivo di ricorso incidentale con cui il controricorrente deduce un'omessa pronuncia sulla sua domanda principale che asserisce aveva ad oggetto il diritto al rimborso dei titoli: invero detta domanda si sarebbe fondata sulla insussistenza della prescrizione del diritto stesso, la quale costituisce il presupposto della condanna al risarcimento del danno che è impugnata in via principale dalla ricorrente [REDACTED].

1.1. — Con detto motivo il ricorrente incidentale deduce, dunque, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice avrebbe omesso di provvedere circa la domanda proposta in via principale con riguardo alla richiesta di rimborso del buono postale fruttifero oggetto di causa, in ragione del fatto che la mancata consegna del FIA avrebbe impedito il decorso del termine di prescrizione o comunque ne avrebbe determinato la sospensione.

1.2. — Il motivo è inammissibile giacché nello stesso controricorso (v. pag. 3) si legge che la domanda proposta al G.d.p era la seguente: «*NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, [REDACTED] e per l'effetto, - Condannare la convenuta, [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento del danno patito dall'attore, nello specifico da quantificarsi in 5.000,00 €, per tutto quanto esposto in narrativa, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia*». La medesima domanda veniva riproposta in sede d'appello al

Tribunale (v. controricorso pag. 4: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 6150.23, resa inter partes dal Giudice di Pace di Milano, Ottava Sezione Civile, in persona dell'Ill.mo Avv. Antonella Mencherini, nel procedimento di primo grado, R.G. n. 18550.22, pubblicata in data il 18.10.2023 e non notificata, accertando e dichiarando, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, [REDACTED] e per l'effetto, condannare la convenuta, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento del danno patito dall'attore, nello specifico da quantificarsi in 5.000,00 €, per tutto quanto esposto in narrativa, o nella minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;(...)»). Perciò la sentenza gravata non è incorsa in alcuna omessa pronuncia.

2. — Con l'unico motivo di ricorso principale si deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, c. 1, e dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19.12.2000 per asserita mancata consegna del foglio informativo analitico, nonché dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, nonché dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione SS.UU. sent. n. 3963/2019.

[REDACTED] contesta la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del controricorrente al risarcimento del danno consistente nell'estinzione del diritto al rimborso per mancata consegna del foglio informativo analitico.

Secondo [REDACTED], il giudice d'appello avrebbe errato perché:

a) avrebbe considerato provata la mancata consegna del FIA attribuendo il relativo onere probatorio a [REDACTED] laddove detto onere gravava sulla controparte che non l'aveva assolto e, comunque, avrebbe trascurato il fatto che Poste non avrebbe potuto provare la consegna del FIA essendo trascorso il termine relativo all'obbligo di

conservazione documentale ex art. 213 d.p.r. 256/1989 e, comunque ex art. 119 TUB;

b) in ogni caso, avrebbe trascurato l'irrilevanza giuridica della consegna del FIA giacché: (i) i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c. è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione; (ii) perciò il rapporto giuridico intercorrente tra emittente e risparmiatore è disciplinato dai decreti ministeriali istitutivi delle diverse serie di buoni postali (ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000), fonti normative idonee a integrare *ab externo* il contenuto del contratto, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, quindi, conoscibili da chiunque, che i risparmiatori sono tenuti a consultare a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di [REDACTED] [REDACTED] non solo mediante gli avvisi sulle condizioni praticate disponibile negli Uffici Postali, ma mediante i siti internet di Cassa Depositi e Prestiti e di [REDACTED] (iii) pur tralasciando la questione della parte sulla quale incombeva nella specie l'onere della prova, i termini della questione risulterebbero essere del tutto diversi da come prospettati da controparte e condivisi dal Tribunale, poiché gli obblighi informativi e di comunicazione ai risparmiatori sono stati assolti puntualmente attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia del D.M. del 29.03.2001 sia del D.M. 19.12.2000; (iv) donde il fatto che la consegna del foglio informativo era da considerarsi circostanza irrilevante ai fini della valutazione della domanda risarcitoria.

Nella memoria [REDACTED] insiste nella cassazione della sentenza alla luce del recente orientamento della Prima Sezione, pronunciata con la sentenza n.3686/2026 del 18.2.2026 cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 5384/2026 del 10.3.2026.

2.1. — Con detto motivo [REDACTED] sottopone un vizio di violazione di legge sotto due profili: l'uno riguarda un'asserita inversione dell'onere

della prova in violazione delle regole codicistiche circa il fatto della mancata consegna del FIA; l'altro una violazione della disciplina specifica in materia di BFP, che conduce, a sua volta, ad una duplice doglianza: sia a proposito dell'accertato contenuto del rapporto contrattuale - non dipendente dal foglio informativo, ma dalle fonti normative che integrano automaticamente il contratto - sia a proposito dell'inadempimento contrattuale fonte del riconosciuto risarcimento del danno, che non sarebbe supportato da adeguata base normativa in quanto, anche in assenza del foglio informativo, il risparmiatore è, comunque, in grado di conoscere durata, scadenza e prescrizione grazie alla pubblicità legale delle norme.

Di dette due censure la seconda pone una questione che ha valore logicamente preliminare, e, essendo fondata nei termini che si vanno a chiarire, assorbe la prima.

2.2. — Va preliminarmente considerato che la *ratio decidendi* del Tribunale — che presuppone l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in questione — si incentra sulla sussistenza di uno specifico obbligo di informazione previsto espressamente dalla normativa secondaria, ovvero dagli artt. 3 e 6 d.m. 19.12.2000, avente ad oggetto la consegna di un Foglio Informativo Analitico, che confermerebbe che lo stesso legislatore ha valutato non «esauriente» la possibilità di acquisire informazioni tramite accesso su siti Internet, piuttosto che attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, e, quindi, l'inadeguatezza di dette ulteriori modalità informative; perciò la consegna del FIA deve essere considerata un momento imprescindibile «*ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore*», su cui grava l'onere di provare di avere correttamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia di responsabilità contrattuale dall'art. 1218 c.c. (laddove l'invocato art. 119 TUB — che disciplina gli obblighi di consegna di copia della documentazione e, indirettamente, si ritiene circoscriva nel tempo gli oneri

di conservazione della documentazione a carico degli intermediari — nel caso di specie era irrilevante, poiché nella specie non si discuteva della messa a disposizione o meno in favore dell'investitore del documento, ma della prova dell'adempimento da parte dell'intermediario all'epoca della sottoscrizione del buono); l'inadempimento accertato aveva precluso all'appellante la conoscenza dei termini prescrizionali, con conseguente perdita del diritto a riscattare i buoni; il danno patito, *«quale conseguenza diretta e immediata della condotta illecita della appellata»*, andava quantificato, nei limiti di quanto oggetto di domanda, nell'importo capitale pari a euro 5.000,00.

Dunque, il Tribunale fa le seguenti affermazioni: il buono offre, in sé, informazioni generiche e incomplete; è solo la specifica previsione di un obbligo informativo successivo a carico dell'ente intermediario che consente al sottoscrittore di conoscere tutti gli aspetti regolatori non emergenti dal tenore del titolo cartaceo consegnato; il suo inadempimento genera, perciò, una responsabilità per il danno derivato dalla accertata prescrizione del diritto al rimborso.

2.3. — Ciò posto, coglie nel segno il motivo della ricorrente laddove osserva che il congegno di cogenza normativa delle previsioni contenute nei decreti ministeriali, con la conseguente eterointegrazione del contenuto del contratto, fa sì che l'inadempimento dell'obbligo — successivo alla stipulazione — di consegna del foglio informativo, quand'anche suscettibile di integrare un inadempimento contrattuale *in executivis*, non è idoneo, di per sé, a fondare la pretesa risarcitoria dedotta, non essendo questo l'unica fonte da cui il risparmiatore può/deve (attivandosi diligentemente) conoscere il contenuto della disciplina del titolo rilevante agli effetti dell'esercizio tempestivo del diritto al rimborso e, in particolare, della data di scadenza del buono quale *dies a quo* di decorrenza del termine della prescrizione ordinaria decennale di detto diritto; pertanto erra il Tribunale laddove afferma che la consegna del FIA

deve essere considerata un momento *«imprescindibile ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore»*.

Pertanto, la allegata condotta di [REDACTED] — secondo la tesi del Tribunale costituente inadempimento sul piano contrattuale — non ha cagionato la conseguenza della mancata conoscenza della scadenza del buono e del *dies a quo* del termine decennale di prescrizione, perché le informazioni che Poste non ha reso erano ricavabili dal d.m. fonte dell'emissione della serie specifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Né, d'altro canto, la corte territoriale ha chiarito perché la consegna del *«foglio informativo»* (del cui contenuto concreto, peraltro, la sentenza impugnata nulla di specifico dice) avrebbe fatto sì che il titolare del buono non lasciasse spirare il termine di prescrizione decennale del proprio diritto, impedendo così il verificarsi del preteso evento dannoso, identificato con la conseguente estinzione del diritto al rimborso.

2.4. — In definitiva, per le ragioni dette, il motivo è fondato laddove deduce l'irrilevanza giuridica dell'accertamento della mancata consegna del foglio informativo, nel senso che, anche laddove si ammetta che Poste non aveva adempiuto all'obbligo della consegna del FIA, ciò non avrebbe comportato l'omissione di *«un momento imprescindibile «ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore»*, come lo definisce il Tribunale, ma avrebbe mancato di adempiere ad un obbligo *in executivis* (del tutto diverso ed estraneo agli obblighi informativi che presidiano, *ex ante*, la scelta di investimento imposti dal TUB) che non avrebbe, perciò solo, impedito al risparmiatore di conoscere le informazioni fondamentali necessarie per consentirgli di agire tempestivamente, né — tantomeno — avrebbe impedito il risultato prodotto dal decorso della prescrizione, ovvero l'estinzione del diritto al rimborso per inerzia del suo titolare. Si tratta, dunque, di una inconfigurabilità già in astratto della sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto

inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione.

2.5. — Ad analoghe conclusioni, peraltro, questa Corte è già pervenuta in una fattispecie analoga relativa alla questione se la mancata consegna del foglio informativo analitico (FIA) sui buoni postali fruttiferi possa dare luogo a responsabilità risarcitoria quando il diritto al rimborso sia ormai prescritto con la recente sentenza (cui sono seguite decisioni conformi) n. 3686/2026 del 18.2.2026 – richiamata da [REDACTED] in memoria – che ha negato il diritto al risarcimento affermando il seguente principio di diritto: *«In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione»*.

2.6. — Nella memoria il controricorrente critica detto recente arresto della Prima Sezione e, riprendendo argomenti prospettati in commenti dottrinali al medesimo, richiede la rimessione alle sezioni unite, senza però addurre ragioni che inducano a dissentire dal citato precedente ed a disporre tale rimessione, trattandosi, tra l'altro, di ragioni che perlopiù non tengono in alcun conto i limiti del giudizio di legittimità.

2.6.1. — Laddove si duole che la conoscibilità legale (attraverso la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale) sarebbe cosa diversa dalla conoscenza alla quale sarebbe strumentale l'obbligo contrattuale individuale di informare ciascun risparmiatore tramite il FIA, la memoria illustrativa solleva una questione che, come osservato in precedenza, non è dirimente, una volta che si sia constatato che, secondo la legge, il contenuto del decreto ministeriale viene a far parte per via di integrazione del contenuto contrattuale, di guisa che l'eventuale inadempimento di quell'obbligo non si ripercuote sulla conoscenza del regime regolatorio del

BFP né, tantomeno, sul fatto che il risparmiatore abbia lasciato decorrere il termine decennale di prescrizione dalla scadenza del buono; ed ancor meno rileva l'osservazione che, così ragionando, *«tale obbligo rimarrebbe privo di qualsiasi sanzione effettiva»*, giacché qui si tratta di prendere in considerazione la sola conseguenza che è stata dedotta in giudizio, vale a dire il pregiudizio in tesi cagionato dall'estinzione del diritto per prescrizione per mancata consegna del foglio illustrativo.

2.6.2. — Laddove afferma che [REDACTED] avrebbe sistematicamente omesso di fornire le informazioni dovute, traendone un beneficio economico rilevante attraverso la prescrizione di numerosi buoni, come accertato in via amministrativa dall'A.G.C.M. con provvedimento del 18 ottobre 2022, confermato dal TAR Lazio con sentenza n. 15916 del 1° settembre 2025, la memoria illustrativa non solo introduce in causa una questione totalmente nuova e mai discussa, come tale inammissibile in questa sede, ma pretende di attribuire a detto provvedimento un rilievo che esso non ha affatto, come già chiarito da Cass. n. 3686/2026 citato: fermo che si tratta comunque di provvedimento *sub iudice*, non definitivo, è qui sufficiente osservare che l'Autorità non si è per nulla occupata, specificamente, della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l'obbligo di consegna di tale documento; il che esime dall'osservare che l'accertamento del compimento di pratiche commerciali scorrette non produce automatiche ricadute sul singolo rapporto contrattuale, rilevabili dal giudice, neppure nel quadro di applicazione del recentemente introdotto art. 27, comma 15 *bis*, del codice del consumo, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161, art. 11 *bis*, peraltro non applicabile qui.

Ancor più a monte, è agevole osservare, anche con riguardo al già citato tema dei limiti del giudizio di legittimità, che il provvedimento

invocato dal ■■■■■ si fonda sulla qualifica di ■■■■■ come professionista e guarda al suo comportamento nella fase di collocamento e gestione dei buoni, considerando il sottoscrittore come consumatore, in applicazione del Codice del consumo e della direttiva 2005/29/CE, qualifiche del tutto estranee al tema del contendere per almeno due ragioni: a) perché non sono state affatto dedotte in causa; b) perché le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 3963/19, hanno escluso l'applicazione ai buoni postali fruttiferi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione (conclusioni ribadite nella successiva Cass. n. 21905 del 2025).

2.6.3. — Laddove, poi, contesta che l'ignoranza del risparmiatore circa la scadenza del titolo costituisca un ostacolo «*di fatto*», irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di un impedimento di natura giuridica, poiché deriva direttamente dalla violazione di un obbligo legale da parte dell'intermediario, sicché la prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere finché il risparmiatore non sia concretamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto ovvero di conoscere la scadenza del buono, la memoria illustrativa solleva una questione irrilevante, non trattata dal Tribunale, che anzi dà per scontato che la prescrizione fosse maturata dato che la questione non era neppure stata discussa in sede d'appello, ed è per questo che riconosce il risarcimento del danno. E lo stesso è a dirsi laddove si sostiene la sospensione della prescrizione per dolo, per provare il quale non sarebbe necessario provare l'intenzione di danneggiare il singolo risparmiatore ma sufficiente l'omissione informativa sistematica, consapevole e vantaggiosa per il debitore, configurando così un dolo quantomeno eventuale: tutto ciò non ha assolutamente nulla a che vedere con il giudizio.

2.6.4. — Laddove evidenzia anche profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea invoca, ancora una volta, il principio di effettività del diritto dell'Unione, in combinato disposto con gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE, che come noto attiene a principi di trasparenza in senso sostanziale e conoscenza effettiva che riguardano una categoria, quella dei consumatori, che nessuno tantomeno il controricorrente, ha invocato in questo giudizio, e li riferisce alla presenza di una pratica commerciale accertata come scorretta dall'autorità competente, della cui irrilevanza in questo giudizio s'è già detto. Insomma, la memoria illustrativa è anche qui scritta come se nel giudizio di cassazione potessero avere ingresso questioni, fattuali e giuridiche, del tutto nuove.

2.6.5. — Infine, laddove denuncia un'incompatibilità con la Costituzione, in particolare con l'art. 47 sul risparmio, nonché con l'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto all'investitore in strumenti finanziari regolati dal TUF che è garantito da obblighi informativi presidiati da rimedi civili in caso di violazione, non tiene conto del fatto che la Corte costituzionale ha affermato che: *«Da un altro punto di vista i buoni fruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico»* (Corte. cost. n. 508/1995) il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte cost. 26/20) dunque non hanno nulla a che vedere con strumenti finanziari regolati dal TUF e gestiti dal sistema bancario. In definitiva, strumenti finanziari e buoni postali fruttiferi sono figure eterogenee, sicché il tentativo di esportare nel primo campo regole dettate per il secondo è operazione tutt'affatto vana ed impropria.

3. — In conclusione il ricorso di [REDACTED] deve essere accolto con la conseguenza che la sentenza suddetta va cassata, mentre l'incidentale va dichiarato inammissibile. Inoltre, non essendo necessari

ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata da [REDACTED] sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avere consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.

4. — Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente incidentale, il cui ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [REDACTED] e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [REDACTED]. Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 3.7.2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio